



REPUBBLICA ITALIANA

126/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Stefania Petrucci	Consigliere
Giuseppina Mignemi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59996** del registro di segreteria, proposto da **OPPI Giorgio**, nato a Iglesias (SU) l'8.2.1940 (c.f. PPOGRG40B08E281Q), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Steri (*avvgiuliosteri@pec.it*), Giovanni Luigi Machiavelli (*g.machiavelli@pec.it*) e Francesco Cocco Ortu (*avv.fcocco-ortu@pec.giulfre.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

- il **Procuratore Generale della Corte dei conti**;
- il **Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna**;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 77/2022 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, pubblicata in data 16.3.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 12.4.2024, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Luigi D'Angelo e l'avv. Cocco Ortu per l'appellante.

Svolgimento del processo

Con l'epigrafata sentenza la Sezione territoriale, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato Oppi Giorgio al pagamento dell'importo di € 78.925,00, oltre accessori - tenuto conto del concorso causale di altri soggetti non convenuti in giudizio, ex. art. 83, comma 2, c.g.c. - a titolo di responsabilità amministrativo-contabile gravemente colposa, derivante dallo scorretto (o comunque non idoneamente documentato), utilizzo di somme relative al funzionamento del gruppo consiliare regionale di appartenenza (UdC), nel duplice periodo luglio 2004-settembre 2006 e ottobre 2006-gennaio 2008.

L'azione risarcitoria prendeva abbrivio, in particolare, dalla segnalazione di danno erariale trasmessa dalla polizia tributaria all'esito di correlate indagini penali, poi esitate, allo stato, nel proscioglimento dell'imputato per prescrizione, giusta sentenza del tribunale di Cagliari n. 941/2021.

A mezzo del presente corposo gravame di oltre 170 pagine (*sic*) - che, sebbene non infici (perlomeno nella specie), la corretta comprensione dei motivi di doglianza, certamente non risulta in linea con il canone di sinteticità imposto dal codice di rito (art. 5 c.g.c.), anche tenuto conto della ridondante prospettazione delle argomentazioni (più consona ad una trattazione manualistica che a un'efficace difesa tecnica in giudizio), dei numerosi precedenti in materia e del deposito di ulteriori scritti difensivi in corso di causa - l'appellante reitera, sotto forma

di motivi di doglianza, le argomentazioni rimaste disattese in prime cure, riguardanti, tra l'altro:

- la prescrizione dell'azione di responsabilità, dovendosi individuare il *dies a quo* per il computo del relativo termine nel momento della presentazione del rendiconto annuale all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
- la violazione del *ne bis in idem* processuale, ex artt. 6-7 CEDU;
- l'irritualità delle prove documentali offerte dal P.M. in primo grado;
- la nullità dell'invito a dedurre e della citazione per indeterminatezza dell'oggetto;
- l'erronea individuazione dell'amministrazione danneggiata, da ricercarsi nel gruppo consiliare stesso e non nella Regione Sardegna;
- l'errata individuazione del soggetto tenuto alla custodia della documentazione contabile circa le spese effettuate, da individuarsi nel capogruppo e non nel singolo consigliere regionale;
- il difetto dell'elemento soggettivo dell'illecito, stante la scarsa disciplina regionale riguardante la rendicontazione delle spese che ne occupa;
- l'insindacabilità giudiziale delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai singoli gruppi consiliari, ex art. 1, l. n. 20/94 e art. 122 Cost.;
- l'erronea quantificazione del danno in relazione al maggior apporto causale di terzi.

Conclude, pertanto, l'appellante, in via principale, per la riforma *in parte qua* della sentenza e il rigetto integrale della domanda attorea; in subordine, chiede limitarsi ulteriormente l'importo del

nocumento addossabile, eventualmente anche mediante l'utilizzo del potere riduttivo dell'addebito.

Con successiva memoria, il prevenuto ha richiamato il più recente orientamento espresso, in consimili vicende, dalle Sezioni d'Appello di questa Corte in punto di prescrizione, insistendo per l'accoglimento del suddetto motivo di doglianza.

Non ha presentato conclusioni scritte la Procura Generale.

All'udienza di discussione della causa, il P.M. ha dichiarato espressamente di condividere la fondatezza della censura riguardante la prescrizione dell'azione di responsabilità, all'uopo richiamando anche numerosi precedenti di questa Sezione e aderendo alle conclusioni di controparte. Il difensore dell'appellante si è riportato ai propri scritti difensivi.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

Va, invero, accolto, vieppiù in ragione delle conformi conclusioni rassegnate dalle parti in causa, il primo motivo di gravame, riguardante la prescrizione dell'azione pubblicistica risarcitoria. Ciò in consonanza con pregressa e condivisibile giurisprudenza delle Sezioni d'appello di questa Corte, unanimemente pronunciatesi sul punto - e a cui ha mostrato di aderire anche il requirente - proprio con riguardo ad analoghe controversie riguardanti la rendicontazione delle spese effettuate dai gruppi consiliari sardi nel medesimo periodo qui in rilievo (*ex plurimis*, Sez. I App. sent. nn. 21, 45, 46, 47, 58, 59, 92 e 448 del 2023; Sez. II App. sent. n. 144/2023; Sez. III App. sent. n. 307/2023).

Come già chiarito in tali reiterati precedenti, cui *breviter* questo Collegio rimanda, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., il sistema sardo di controllo delle spese effettuate dai gruppi consiliari regionali, siccome delineato dal quadro normativo (ll rr. nn. 2/1966 e 37/1995), nonché amministrativo operante *in subiecta materia* (i.e.: le deliberazioni dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Sardegna nn. 293/93, 131/96 e 37/95), consentiva di rendere oggettivamente conoscibile l'illecito *de quo agitur* sin dalla presentazione del rendiconto annuale.

Ne discende che, venendo in contestazione (parzialmente) il periodo 2004-2008, per il quale ogni rendicontazione è stata tempestivamente presentata all'ufficio di presidenza nella corrispondente annualità successiva - come da documentazione versata in atti in primo grado dalla stessa Procura, secondo quanto affermato dall'appellante nella memoria del 18.3.2024 [sub lett. C)] e non contestato dal requirente appellato - la notifica del primo atto interruttivo della prescrizione risultante dagli atti di causa (i.e.: l'invito a dedurre), avvenuta solo nel maggio del 2020, non è evidentemente idonea a interrompere proficuamente il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 20/94.

In definitiva, e alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata andrà riformata e, per l'effetto, dichiarata la prescrizione dell'azione risarcitoria esercitata dalla Procura regionale.

Le residue doglianze rimangono assorbite.

Le spese di difesa e di giudizio vengono compensate, ex art. 31,

commi 2-3, c.g.c., in ragione della definitiva assoluzione dell'appellante per motivi attinenti a questione preliminare di merito.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **OPPI Giorgio**, iscritto al n. **59996** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, dichiara prescritta l'azione risarcitoria promossa dal Pubblico Ministero, compensando interamente tra le parti le spese di difesa e di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.4.2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Aurelio Laino

f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 16/05/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi